

Roma, 17 aprile 2020

Circolare n. 135/2020

Oggetto: Notizie in breve.

ANSFISA – In attuazione della L. n. 130/2018 (legge di conversione del DL n. 109/2018, cd Decreto Genova), dopo più di un anno sono stati pubblicati in GU lo statuto e il regolamento di amministrazione (in vigore dall'1 maggio) della nuova Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradale e autostradali (ANSFISA) che, come è noto, sostituisce l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF). Si rammenta che i compiti della nuova Agenzia, composta da due distinte articolazioni per l'esercizio delle proprie funzioni, sono quelli già previsti in capo alla precedente Agenzia, tra cui quelli di studio, ricerca e definizione delle norme di sicurezza del trasporto ferroviario e di autorizzazione e verifica della messa in servizio del materiale rotabile, nonché di verifica dei processi di manutenzione dei gestori stradali e di ispezione e autorizzazione per garantire la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali – DD. MM. n. 24 del 28.1.2020 e n. 25 del 13.2.2020 pubblicati su GU n. 100 del 16.4.2020.

Istat - Indice dei prezzi alla produzione industriale - Nel mese di febbraio l'indice dei prezzi alla produzione industriale è diminuito del -0,4 per cento rispetto al precedente mese di gennaio (base di riferimento 2015=100). Su base annua (febbraio 2020 rispetto a febbraio 2019) l'indice è diminuito del -2,6 per cento.

Istat - Indice della produzione industriale - Nel mese di febbraio l'indice della produzione industriale italiana ha segnato una variazione negativa del -1,2 per cento rispetto a gennaio (base di riferimento 2015=100); su base annua (febbraio 2020 rispetto a febbraio 2019), si è registrata una contrazione del -2,4 per cento.

Istat - Tasso di disoccupazione - Nel mese di febbraio il tasso di disoccupazione è stato pari al 9,7 per cento, in contrazione di -0,1 punti percentuali rispetto al precedente mese di gennaio. In termini tendenziali (febbraio 2020 rispetto a febbraio 2019) si è riscontrato un decremento di -0,7 punti percentuali.

Istat - Commercio con l'estero - Scambi Ue - Nel mese di febbraio rispetto al precedente mese di gennaio le esportazioni italiane verso i Paesi Ue sono aumentate del +1,8 per cento mentre le importazioni sono diminuite del -1,4 per cento. Su base annua (febbraio 2020 rispetto a febbraio 2019) le esportazioni sono aumentate del +8,0 per cento e le importazioni del +1,8 per cento.

Istat - Commercio con l'estero - Scambi ExtraUe - Nel mese di febbraio rispetto al precedente mese di gennaio le esportazioni italiane verso i Paesi extraUe sono aumentate del +0,3 per cento mentre le importazioni sono diminuite del -6,9 per cento. Su base annua (febbraio 2020 rispetto a febbraio 2019) le esportazioni sono aumentate del +5,9 per cento mentre le importazioni sono diminuite del -4,0 per cento.

Daniela Dringoli
Codirettore

Per riferimenti confronta *circ.re conf.le n. [179/2018](#)*
Allegati due
G-Gr/g-gr

© CONFETRA - La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n.100 del 16.4.2020.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 gennaio 2020, n. 24

Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, denominata "ANSFISA"».

(Vigente al: 1-5-2020)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante: «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante: «Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante: «Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie»;

Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439, relativo al regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di approvazione e di rilascio di pareri, da parte dei Ministeri vigilanti, in ordine alle delibere adottate dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci e di programmazione dell'impiego di fondi disponibili, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 ottobre 2019;

Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge 23 agosto 1988, n. 400, di cui alla nota DAGL n. 12567 del 9 dicembre 2019;

A d o t t a
il seguente statuto:

Art. 1
Natura giuridica e sede

1. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, di seguito denominata «Agenzia», istituita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e' dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ed ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.

2. L'attività dell'Agenzia si conforma ai principi di economicità, di efficienza, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, nonché ai principi dell'ordinamento comunitario; opera con indipendenza di giudizio e di valutazione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia, tenuto conto degli indirizzi di politica comunitaria e degli impegni derivanti dalla

partecipazione agli organismi internazionali nelle materie di competenza.

3. L'Agenzia e' regolata:

- a) dal decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109;
- b) dal decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50;
- c) dal decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57;
- d) dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per quanto non disciplinato dall'articolo 12, del citato decreto-legge n. 109 del 2018;
- e) dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- f) dalle norme del presente Statuto;
- g) dal regolamento di amministrazione previsto dall'articolo 12, comma 9, del citato decreto-legge n. 109 del 2018 e dagli atti regolamentari emanati nell'esercizio della propria autonomia.

4. L'Agenzia ha sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con possibilita' di articolazioni territoriali di cui una, con competenze riferite ai settori delle infrastrutture stradali e autostradali, avente sede a Genova.

5. L'Agenzia e' sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che li esercita secondo le modalita' previste dal decreto-legge n. 109 del 2018, e al controllo della Corte dei conti che lo esercita nelle modalita' previste dalla legge.

6. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Art. 2

Funzioni e attivita'

1. L'Agenzia e' composta da due distinte articolazioni competenti ad esercitare le funzioni alla stessa attribuite, dal decreto-legge n. 109 del 2018, rispettivamente in materia di sicurezza delle ferrovie e in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti anche alla rete stradale transeuropea e sicurezza sui sistemi di trasporto rapido di massa. L'Agenzia svolge attivita' a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale e comunitario con il compito di garantire la sicurezza del sistema ferroviario delle infrastrutture stradali e autostradali nazionali. In particolare, l'Agenzia, nel rispetto dei principi che ne regolano l'attivita':

a) con riferimento al settore ferroviario, svolge i compiti e le funzioni, anche di regolamentazione tecnica, per essa previsti dal decreto legislativo n. 50 del 2019, e dal decreto legislativo n. 57 del 2019, e ha competenza per l'intero sistema ferroviario nazionale, secondo quanto previsto dai medesimi decreti. Per le infrastrutture transfrontaliere specializzate, i compiti di autorita' nazionale preposta alla sicurezza di cui al Capo IV della direttiva (UE) 2016/798 sono affidati, a seguito di apposite convenzioni, all'Agenzia o all'Autorita' per la sicurezza ferroviaria del Paese limitrofo;

b) con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, alla sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti alla rete stradale anche transeuropea e alla sicurezza sui sistemi di trasporto rapido di massa, svolge i compiti previsti dall'articolo 12, commi 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater, del decreto-legge n. 109 del 2018 e, ove ricorrano i casi, irroga le sanzioni di cui all'articolo 12, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto delle prerogative delle amministrazioni o enti competenti.

2. L'Agenzia, nell'espletamento delle proprie attivita', puo' stipulare convenzioni, accordi e contratti con il Ministero vigilante e con altri soggetti pubblici e privati, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 3

Organi dell'Agenzia

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono organi dell'Agenzia:

- a) il Direttore;
- b) il Comitato direttivo;
- c) il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 4

Direttore

1. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne dirige la struttura ed e' responsabile della gestione e dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro vigilante.

2. L'incarico di Direttore e' conferito a un soggetto, anche estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso dei requisiti di

cui all'articolo 12, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 109 del 2018, con le modalita' di cui al medesimo articolo 12, comma 7, primo periodo. Il rapporto di lavoro del Direttore e' disciplinato dal contratto individuale di lavoro, dai contratti collettivi nazionali di lavoro relativi all'Area I della dirigenza - Funzioni centrali e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. L'incarico ha la durata massima di tre anni ed e' rinnovabile per una sola volta.

4. Fermo quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, l'incarico di Direttore e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo e con qualsiasi altra attivita' professionale privata, anche occasionale. Se dipendente di pubblica amministrazione, il Direttore e' collocato in aspettativa senza assegni per il periodo di durata del mandato.

5. Il Direttore svolge compiti di direzione, gestione, coordinamento e controllo ed e' responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi e direttive del Ministro vigilante.

In particolare, il Direttore:

a) predispone e sottopone alla firma del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti lo schema di convenzione di cui all'articolo 10, comma 3;

b) adotta i programmi per dare attuazione agli obiettivi istituzionali e agli indirizzi del Ministro vigilante nonche' alla convenzione di cui all'articolo 10, comma 3, stabilendo i conseguenti indirizzi generali, gestionali, tecnici ed amministrativi dell'Agenzia;

c) definisce l'articolazione delle strutture dell'Agenzia, tenuto conto di quanto previsto nel presente Statuto e dal regolamento di amministrazione, nonche' dall'articolo 12, comma 9, lettera b), del decreto-legge n. 109 del 2018;

d) sentito il Comitato direttivo, conferisce, nel rispetto delle vigenti disposizioni e delle previsioni della contrattazione collettiva, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, del regolamento di amministrazione, gli incarichi ai dirigenti dell'Agenzia nell'ambito della dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie dell'Agenzia stessa;

e) propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la nomina dei dirigenti generali, previsti dall'articolo 12, comma 13, del decreto-legge n. 109 del 2018;

f) individua le risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale;

g) sovrintende alle attivita' di tutti gli uffici e unita' operative, assicurandone il coordinamento;

h) convoca e presiede il Comitato direttivo;

i) sottopone all'esame del Comitato direttivo il bilancio di previsione e rendiconto, lo statuto, il regolamento di amministrazione e gli atti che regolano il funzionamento dell'Agenzia e l'organizzazione della stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie;

l) adotta, sentito il Comitato direttivo, gli atti regolamentari interni per adeguare alle esigenze funzionali l'organizzazione dell'Agenzia, nei limiti delle disponibilita' finanziarie dell'Agenzia stessa e nel rispetto del regolamento di amministrazione;

m) puo' attribuire, nei limiti delle proprie competenze e responsabilita', specifiche funzioni ai Dirigenti generali e specifici compiti, poteri e responsabilita' ai dirigenti, previa valutazione da parte del Comitato direttivo;

n) nomina un vicedirettore che lo sostituisce in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo ai sensi del comma 8;

o) promuove e mantiene relazioni con i competenti organi dell'Unione europea per questioni attinenti allo svolgimento delle attivita' dell'Agenzia;

p) presta la necessaria collaborazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nell'esercizio del potere di vigilanza.

6. L'incarico di Direttore cessa nei seguenti casi:

a) decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo ai sensi dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

b) in caso di risoluzione consensuale del rapporto.

7. Qualora ricorrano presupposti per la revoca dell'incarico del Direttore, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il Ministro comunica le cause e le motivazioni al Direttore, assegnando a quest'ultimo un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale provvedere a fornire eventuali controdeduzioni che, qualora presentate, sono valutate dal Ministro vigilante, ferma restando la possibilita' di procedere comunque alla

proposta di revoca dell'incarico; decorso questo termine senza che il Direttore abbia ottemperato, il Ministro propone la revoca dell'incarico del Direttore disposta, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica.

8. In caso di assenza dal servizio o in caso di impedimento temporaneo le attribuzioni del Direttore dell'Agenzia sono esercitate dal vicedirettore nominato dal Direttore dell'Agenzia tra i dirigenti dell'Agenzia, titolari di incarico dirigenziale di livello generale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il provvedimento di nomina e' trasmesso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 5

Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo e' nominato, per la durata di tre anni, nel rispetto dei principi di pubblicita', trasparenza, parita' di genere ed imparzialita', con le modalita' di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 109 del 2018 ed e' composto da quattro membri e dal Direttore dell'Agenzia che lo presiede.

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 53, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, i componenti del Comitato direttivo non possono svolgere attivita' professionale, ne' essere amministratori o dipendenti di societa' o imprese nei settori in cui opera l'Agenzia, ne' possono svolgere qualsiasi altra attivita' professionale in conflitto di interessi con gli scopi e i compiti dell'Agenzia.

3. Con le medesime modalita' di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 109 del 2018, si procede alla sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall'incarico, inclusa la sostituzione dei componenti che cessano dagli incarichi dirigenziali in base ai quali sono stati scelti. L'incarico dei componenti subentrati per sostituzione termina alla data fissata per la cessazione dell'incarico del componente sostituito.

4. Il Comitato direttivo svolge le funzioni ad esso assegnate dal presente Statuto e dal Regolamento di amministrazione e coadiuva il Direttore nell'esercizio delle attribuzioni allo stesso conferite. In particolare, il Comitato direttivo provvede a:

a) deliberare in merito allo Statuto dell'Agenzia ed al Regolamento di amministrazione dell'Agenzia, ai sensi rispettivamente dell'articolo 12, commi 8 e 9, del decreto-legge n. 109 del 2018. Con le stesse modalita' il Comitato direttivo delibera le modifiche allo statuto e al regolamento che si rendono necessarie anche in relazione al cambiamento delle esigenze e del quadro legislativo di riferimento;

b) emanare le delibere per la definizione delle norme in materia di sicurezza;

c) deliberare il bilancio di previsione e il rendiconto dell'Agenzia;

d) deliberare i programmi per le attivita' di autorizzazione e certificazione;

e) effettuare la valutazione degli atti sottoposti dal Direttore ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettere d) e i).

5. Il Comitato direttivo si riunisce su convocazione del Direttore almeno una volta ogni tre mesi e, in ogni caso, su proposta di almeno due dei suoi componenti. Il Comitato direttivo e' regolarmente costituito se e' presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni del Comitato direttivo sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, ad esclusione delle deliberazioni sullo Statuto per le quali e' necessaria la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

6. L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo della seduta, l'ora della stessa e l'ordine del giorno, e' inviato a mezzo posta elettronica certificata almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta e, in caso d'urgenza, almeno dodici ore prima. In mancanza dell'avviso di convocazione o di trasmissione dello stesso oltre i termini previsti dal primo periodo, il Comitato direttivo si intende regolarmente costituito quando siano intervenuti alla seduta la totalita' dei suoi componenti e procede alla trattazione dell'ordine del giorno se nessuno si oppone. Alle riunioni del Comitato direttivo partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Revisori dei conti.

7. Sono considerati presenti, altresì, i componenti che partecipano a distanza alla riunione, attraverso strumenti che assicurino idonei collegamenti, tali da consentire l'identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione, l'intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti. In tal caso, la riunione del Comitato si considera tenuta nel luogo dove si trova il Direttore.

8. Le sedute del Comitato direttivo devono risultare da apposito

verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

Art. 6

Collegio dei Revisori dei conti

1. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti, costituito ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 109 del 2018, sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con designazione di un componente da parte del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Con le medesime modalita' di cui al comma 1 si provvede anche alla sostituzione dei singoli componenti cessati dall'incarico. In caso di anticipata cessazione, la durata dell'incarico conferito al sostituto coincide con quella residua dell'incarico conferito al componente sostituito.

3. Il Collegio dei Revisori dei conti esplica il controllo sull'attivita' dell'Agenzia, esercitando i doveri ed i poteri di cui all'art. 2403 del codice civile, in quanto applicabili. In particolare:

a) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;

b) vigila sull'osservanza delle leggi, del presente Statuto e dei regolamenti dell'Agenzia e dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Agenzia e sul suo concreto funzionamento;

c) esamina il bilancio di previsione e il rendiconto redigendo apposite relazioni;

d) accerta periodicamente la consistenza di cassa;

e) redige le relazioni di propria competenza;

f) puo' chiedere al Direttore notizie sull'andamento delle operazioni sociali e la gestione dell'Agenzia, ovvero su singole questioni, riferendo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti le eventuali irregolarita' riscontrate;

g) svolge il controllo di regolarita' amministrativa e contabile secondo le disposizioni di legge;

h) puo' procedere in ogni momento ad atti di ispezione e di controllo;

i) esercita ogni altro compito relativo alla revisione dei conti e al controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile;

l) esprime, su richiesta del Direttore, pareri preventivi su determinati fatti o atti gestionali dell'Agenzia.

4. Il Collegio dei Revisori dei conti e' convocato dal Presidente ogni volta lo ritenga necessario e, comunque, almeno una volta a trimestre, ovvero anche su richiesta di uno dei componenti, con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 6, primo periodo.

5. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori dei conti sono assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il componente dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale il proprio dissenso.

6. Compatibilmente con le attivita' da svolgere, si considerano presenti anche i componenti che partecipano a distanza alla riunione, purché collegati con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 7, del presente Statuto.

7. Le sedute del Collegio dei Revisori dei conti devono risultare da apposito verbale, sottoscritto dai partecipanti.

Art. 7

Regolamento di contabilita'

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto-legge n. 109 del 2018, l'Agenzia adotta il proprio regolamento di contabilita' finanziaria, con il quale sono disciplinate le modalita' di redazione del bilancio di previsione e del rendiconto, la gestione patrimoniale, l'applicazione dell'armonizzazione contabile e l'attivita' negoziale dell'Agenzia.

Art. 8

Personale

1. Al personale e alla dirigenza dell'Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001, il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell'ENAC, e tutte le altre disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

2. Il rapporto di lavoro del personale dell'Agenzia e' disciplinato da contratti collettivi e individuali, tenuto conto della specificita' delle professionalita' che possono essere utilizzate.

3. L'Agenzia, nei limiti delle disponibilita' di organico, puo' avvalersi di personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni,

in applicazione degli istituti previsti dal decreto legislativo n. 165 del 2001 e dal CCNL Funzioni Centrali.

Art. 9

Patrimonio ed entrate

1. Fermo quanto già previsto dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 109 del 2018, il patrimonio dell'Agenzia è costituito dai beni mobili e immobili per l'esercizio delle attività istituzionali.

2. Le entrate dell'Agenzia sono costituite dalle risorse di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50.

Art. 10

Indirizzo e vigilanza

1. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 109 del 2018 e fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo n. 50 del 2019. In applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439 compete, altresì, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'approvazione dei piani pluriennali di investimento, nonché dei bilanci di previsione e dei rendiconti.

2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, l'Agenzia trasmette periodicamente al Ministero vigilante i dati relativi alle iniziative intraprese e agli obiettivi conseguiti; sono, altresì, inviati dal Direttore dell'Agenzia al Ministero vigilante ed al Ministero dell'economia e delle finanze i piani pluriennali di investimento, nonché i bilanci di previsione e i rendiconti, corredati dalla relazione del Collegio dei Revisori.

3. Con apposita convenzione, da stipularsi tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Direttore dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono definiti gli obiettivi attribuiti all'Agenzia, i risultati, l'entità e le modalità dei finanziamenti da accordare all'Agenzia, le strategie per il miglioramento dei servizi, le modalità di verifica dei risultati di gestione, le modalità necessarie ad assicurare al Ministero vigilante la conoscenza dei fatti gestionali interni all'Agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse e quanto previsto. La convenzione ha durata triennale ed è aggiornata entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Art. 11

Regolamento di amministrazione

1. Il Regolamento di amministrazione è adottato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 9, del decreto-legge n. 109 del 2018, nel rispetto delle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 gennaio 2020

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
De Micheli

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Gualtieri

Il Ministro per la pubblica amministrazione
Dadone

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 13 febbraio 2020, n. 25

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, denominata «ANSFISA».

(Vigente al: 1-5-2020)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante: «Disposizioni urgenti per la Citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze» e, in particolare, l'articolo 12;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante: «Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, recante: «Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali»;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante: «Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, relativo al regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, relativo al regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2018, n. 78, relativo al regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente e il valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 ottobre 2019;

Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge 23 agosto 1988, n. 400, di cui alla nota DAGL n. 12566 del 9 dicembre 2019;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

- a. «decreto-legge»: il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
- b. «Agenzia»: l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), istituita dal decreto di cui alla lettera a);
- c. «decreto legislativo»: il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50;
- d. «decreto legislativo n. 165 del 2001»: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2
Principi

1. L'organizzazione dell'Agenzia si ispira ai seguenti principi di funzionamento:

- a) autonomia e responsabilizzazione in relazione al corretto uso delle risorse, al migliore conseguimento dei risultati attesi ed al massimo livello di adesione ai principi, ai valori e alla missione dell'Agenzia;
- b) ottimale valorizzazione del personale, attraverso la corretta valutazione dei risultati dallo stesso conseguiti, anche in stretto collegamento con la performance organizzativa raggiunta dall'Agenzia, in applicazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti e garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori;
- c) economicità, efficienza e razionale impiego delle risorse disponibili;
- d) semplificazione dei processi di lavoro, chiarezza degli obiettivi assegnati, efficacia delle soluzioni organizzative da adottare, privilegiando il lavoro per processi e la gestione per progetti in relazione alle attività di particolare rilevanza e complessità;
- e) flessibilità e orientamento all'innovazione tecnologica posta a supporto dei processi gestionali, al fine di garantire la massima efficacia, efficienza, economicità gestionali ai fini del raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Agenzia;
- f) imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, garantendo la più ampia conoscibilità e l'accesso agli atti e documenti detenuti dalla stessa, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- g) contrasto alle situazioni di conflitto di interessi e ai fenomeni di corruzione ai sensi delle disposizioni della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 3
Struttura organizzativa

1. Per l'espletamento dei compiti ad essa attribuiti, l'Agenzia, della quale il direttore dirige la struttura ed è responsabile della gestione e dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro vigilante, è articolata come segue:

- a) una direzione di livello dirigenziale generale competente ad esercitare le funzioni in materia di sicurezza delle ferrovie;
- b) una direzione di livello dirigenziale generale competente ad esercitare le funzioni in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti anche alla rete stradale transeuropea e sicurezza sui sistemi di trasporto rapido di massa;
- c) un settore di staff, competente ad esercitare le funzioni in materia di affari generali, legali, finanza e controllo;
- d) una segreteria tecnica di livello dirigenziale non generale di diretto supporto al direttore.

2. Con atti regolamentari approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto-legge, si provvede alla definizione degli uffici e alla attribuzione dei relativi compiti, nonché all'individuazione delle articolazioni territoriali, dipendenti dalle direzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, aventi sede rispettivamente a Firenze e a Genova.

3. L'Agenzia costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

Art. 4
Vicedirettore

1. Il vicedirettore è nominato dal direttore dell'Agenzia ai sensi

e per i compiti di cui all'articolo 4, comma 5, lettera n), dello Statuto.

Art. 5
Direzione generale
per la sicurezza delle ferrovie

1. La Direzione generale per la sicurezza delle ferrovie svolge, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge, i compiti e le funzioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2019, nonche' i compiti assegnati sui sistemi di trasporto rapido di massa ai sensi dell'articolo 12, comma 4-quater, del decreto-legge.

2. La Direzione generale di cui al comma 1 e' articolata in quattro aree di seguito indicate:

- a) area norme di esercizio e standard tecnici;
- b) area autorizzazioni e certificazioni;
- c) area ispettorato e controlli;
- d) area adeguamento e sviluppo sistemi di gestione della sicurezza ferroviaria.

3. Nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella A allegata al presente regolamento, le quattro aree di cui al comma 2 si articolano, come indicato ai commi da 4 a 7, in un totale di diciassette uffici di livello dirigenziale non generale.

4. L'area norme di esercizio e standard tecnici e' articolata in quattro uffici e svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti di attivita':

- a) norme, standard, prescrizioni e disposizioni in materia di condotta, movimento dei treni e sicurezza del trasporto ferroviario;
- b) formazione per il personale dell'esercizio ferroviario addetto a mansioni di sicurezza, nonche' qualificazione tecnica del personale e di organismi operanti nel settore della sicurezza;
- c) norme e standard tecnici;
- d) rapporti con le istituzioni nazionali e internazionali in coordinamento con gli uffici di staff di cui all'articolo 7;
- e) sviluppo di componenti, applicazioni, impianti e sottosistemi ferroviari;
- f) studio, ricerca e approfondimento in materia di sicurezza del trasporto ferroviario;
- g) verifica ed omologazione di componenti, applicazioni, impianti e sottosistemi ferroviari.

5. L'area autorizzazioni e certificazioni e' articolata in quattro uffici e svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti di attivita':

- a) autorizzazione alla messa in servizio - veicoli complessi a composizione bloccata e AV e veicoli convenzionali, da manovra e mezzi d'opera;
- b) certificazioni ed autorizzazioni di sicurezza;
- c) autorizzazione alla messa in servizio dei sottosistemi strutturali infrastruttura ed energia;
- d) autorizzazione alla messa in servizio dei sottosistemi strutturali di comando, controllo e segnalamento, nonche' dei sistemi di trasporto rapido di massa ai sensi dell'articolo 12, comma 4-quater, del decreto-legge;
- e) tenuta del registro di immatricolazione nazionale del materiale rotabile.

6. L'area ispettorato e controlli e' articolata in cinque uffici e svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti di attivita':

- a) verifica dell'applicazione delle norme, degli standard, delle prescrizioni e delle disposizioni inerenti alla sicurezza ferroviaria da parte degli organismi e delle imprese preposte;
- b) verifica e controlli relativi a componenti, applicazioni, impianti e sottosistemi di segnalazione e controllo ferroviari;
- c) verifica sulla regolare immatricolazione del materiale rotabile;
- d) attivita' di ispezione e vigilanza su componenti, applicazioni, impianti e sottosistemi di segnalazione e controllo con riferimento ai controlli tecnologici sui sistemi di trasporto rapido di massa;
- e) definizione dei criteri per l'esercizio e attivita' di audit sui sistemi di gestione della sicurezza sulle reti funzionalmente isolate;

f) svolgimento di indagini in caso di incidenti ferroviari rilevanti al fine di analizzarne le cause ed individuare le eventuali misure di prevenzione adottabili e mitigative del danno;

g) istruttoria dei procedimenti per l'irrogazione delle sanzioni da parte del direttore generale per la sicurezza delle ferrovie in caso di inosservanza delle disposizioni impartite dall'Agenzia.

7. L'area adeguamento e sviluppo sistemi di gestione della sicurezza ferroviaria e' articolata in quattro uffici e svolge le

funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti di attivita':

- a) verifica sulle attivita' dei gestori di reti ferroviarie in ordine alla corretta organizzazione ed esecuzione dei monitoraggi sulle opere d'arte e alla predisposizione di idonei programmi di manutenzione, con puntuale aggiornamento delle relative banche dati;
- b) analisi dei programmi di manutenzione annuali e pluriennali predisposti dai gestori nel rispetto della articolazione interna competente alla manutenzione del patrimonio infrastrutturale e verifiche di coerenza con i risultati delle ispezioni periodiche;
- c) predisposizione dei programmi di ispezione di concerto con gli uffici territoriali competenti;
- d) proposte di implementazione dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche, di seguito (AINOP), ai sensi dell'articolo 13, comma 7, del decreto-legge;
- e) collaborazione con universita', istituti ed enti di ricerca nei settori tecnologici di interesse;
- f) promozione e valutazione degli aspetti relativi ai fattori umani e alla cultura della sicurezza in ambito ferroviario;
- g) attivita' legate alla diffusione e condivisione dei temi di cultura della sicurezza ferroviaria.

Art. 6

Direzione generale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, per la sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti anche alla rete stradale transeuropea e la sicurezza sui sistemi di trasporto rapido di massa.

1. La Direzione generale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, per la sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti anche alla rete stradale transeuropea e per la sicurezza sui sistemi di trasporto rapido di massa e' competente ad esercitare le funzioni di cui all'articolo 12, commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5, del decreto-legge.

2. La Direzione generale di cui al comma 1, si compone di cinque aree, di seguito indicate:

- a) area normativa e standard tecnici;
- b) area adeguamento e sviluppo sistemi di gestione della sicurezza;
- c) area sicurezza delle gallerie stradali e ferroviarie;
- d) area sistema ispettivo per il controllo delle procedure di monitoraggio delle opere civili;
- e) area miglioramento degli standard di sicurezza.

3. Nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella A allegata al presente regolamento, le cinque aree di cui al comma 2 si articolano in un totale di diciotto uffici di livello dirigenziale non generale, come indicato dai commi da 4 a 8.

4. L'area normativa e standard tecnici e' articolata in quattro uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti di attivita':

- a) analisi dei sistemi di gestione della sicurezza predisposti dai gestori per la verifica delle condizioni strutturali e di programmazione delle manutenzioni delle proprie infrastrutture e predisposizione di linee guida per la standardizzazione dei sistemi di gestione della sicurezza;
- b) predisposizione della proposta del piano nazionale per l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e autostradali nazionali ai fini del miglioramento degli standard di sicurezza;

c) collaborazione con altre strutture ministeriali, universita', istituti ed enti di ricerca nei settori tecnologici di interesse.

5. L'area adeguamento e sviluppo sistemi di gestione della sicurezza e' articolata in quattro uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti di attivita':

- a) verifica sulle attivita' dei gestori in ordine alla corretta organizzazione ed esecuzione dei monitoraggi sulle opere d'arte e alla predisposizione di idonei programmi di manutenzione, con puntuale aggiornamento delle relative banche dati;
- b) analisi dei programmi di manutenzione annuali e pluriennali predisposti dai gestori-concessionari nel rispetto della articolazione interna competente alla manutenzione del patrimonio infrastrutturale e verifiche di coerenza con i risultati delle ispezioni periodiche;
- c) valutazione della adeguatezza e della coerenza dei programmi di ispezioni di sicurezza predisposti dai soggetti gestori in attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, anche attraverso verifiche sulle attivita' di controllo gia' svolte dai gestori;
- d) predisposizione dei programmi di ispezione, di concerto con gli uffici territoriali competenti;

e) proposte di implementazione dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche, di seguito (AINOP), ai sensi dell'articolo 13, comma 7, del decreto-legge.

6. L'area sicurezza delle gallerie stradali e ferroviarie e' articolata in tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti di attivita':

a) verifiche sull'applicazione delle norme, degli standard e delle disposizioni inerenti alla sicurezza delle gallerie ferroviarie e stradali, in attuazione della normativa vigente e delle prescrizioni dettate dagli organi competenti in base alla legislazione vigente;

b) valutazione dell'adeguatezza dei programmi delle esercitazioni di sicurezza da parte dei gestori delle gallerie, anche mediante la partecipazione alle medesime e successiva analisi dei report finali;

c) collaborazione con le Commissioni gallerie stradali e ferroviarie per il monitoraggio dello stato di adeguamento delle infrastrutture e dei relativi impianti;

d) proposte di sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni impartite dall'Agenzia;

e) svolgimento di indagini in caso di incidenti rilevanti in galleria al fine di analizzarne le cause e individuare le eventuali misure di prevenzione adottabili e mitigative del danno.

7. L'area sistema ispettivo per il controllo delle procedure di monitoraggio delle opere civili e' articolata in cinque uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti di attivita':

a) verifica sull'applicazione da parte dei gestori delle norme, degli standard, delle prescrizioni e delle disposizioni inerenti alla sicurezza, con particolare riferimento ai programmi di manutenzione delle opere civili e impianti di gestione sicurezza delle infrastrutture;

b) controlli relativi all'efficacia delle procedure di sicurezza adottati dai gestori delle infrastrutture e dei relativi sistemi tecnologici e degli impianti preposti alla gestione della sicurezza;

c) esecuzione di ispezioni ordinarie in ambito stradale e ferroviario secondo il programma concordato con le strutture dell'area adeguamento e sviluppo sistemi di gestione della sicurezza;

d) esecuzione delle ispezioni straordinarie sulle opere d'arte in ambito stradale e ferroviario e sui sistemi di gestione delle emergenze adottati dai gestori;

e) proposte di sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni impartite dall'Agenzia;

f) svolgimento di indagini in caso di incidenti rilevanti al fine di analizzarne le cause e individuare le eventuali misure di prevenzione adottabili e mitigative del danno.

8. L'area miglioramento degli standard di sicurezza e' articolata in due uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti di attivita':

a) attivita' di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle opere civili nel settore delle infrastrutture ed elaborazione di proposte di modifiche normative nazionali su componenti o elementi a carattere strutturale e sulle relative norme di progettazione, certificazione e collaudo;

b) proposte di implementazione dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche, di seguito (AINOP), ai sensi dell'articolo 13, comma 7, del decreto-legge;

c) analisi delle ricorrenze incidentali con particolare riguardo alle risultanze ispettive condotte ai sensi del decreto legislativo n. 35 del 2011 e alle evidenze risultanti dalle esercitazioni di sicurezza per la individuazione di proposte di modifica delle procedure di gestione delle emergenze e delle possibili misure mitigative del danno;

d) collaborazione con universita', istituti ed enti di ricerca nei settori di interesse.

Art. 7

Settore di staff

1. Lo staff del direttore svolge funzioni e compiti nei seguenti ambiti di attivita':

a) affari generali, bilancio e controllo interno;

b) acquisizione di beni e servizi, contratti;

c) reclutamento e formazione del personale, attivita' di contrattazione sindacale, gestione del contenzioso del lavoro, trattamento giuridico e economico del personale, interventi assistenziali, attivita' di prevenzione e sicurezza del luogo di lavoro;

d) affari giuridici e legali e gestione del contenzioso e adozione di sanzioni nei confronti dei gestori ai sensi dell'articolo

12, comma 5, del decreto-legge;

e) servizi comuni e servizi tecnici, rilascio tessere di servizio;

f) gestione tecnica delle banche dati;

g) comunicazione e rapporti istituzionali.

2. Nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella A allegata al presente regolamento il numero degli uffici, in cui si articola lo staff, e' determinato in sei uffici di livello dirigenziale non generale.

Art. 8

Segreteria tecnica del direttore

1. La Segreteria tecnica del direttore e' un ufficio di livello dirigenziale non generale di diretta collaborazione del direttore.

Art. 9

Dotazione organica

1. La dotazione organica del personale dell'Agenzia e' individuata nella tabella A allegata al presente regolamento, ed e' quantificata nel limite massimo di cinquecentosessantanove unita', ai sensi dell'articolo 12, comma 9, lettera b), del decreto-legge.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e' indicata annualmente nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale.

3. Con successivo atto regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto-legge e articolo 5, commi 6 e 7, dello Statuto, il numero di unita' di personale non dirigente determinato nella dotazione organica e' ripartito nelle aree professionali di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell'ENAC, tenuto conto dell'alta specificita' e professionalita' richiesta.

Art. 10

Personale

1. Al personale e alla dirigenza dell'Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001 e il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell'ENAC.

2. Il personale dipendente dell'Agenzia, secondo quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell'ENAC, e' articolato nelle seguenti aree professionali:

a) dirigenziale;

b) professionale;

c) tecnica;

d) amministrativa.

3. Al personale appartenente all'area dirigenziale non generale spetta l'attuazione e la gestione di progetti con l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi conseguenti, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, di organizzazione delle risorse umane disponibili, strumentali e di controllo, ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

4. Al personale appartenente all'area professionale sono attribuite le attivita' istituzionali che richiedono elevata competenza, iniziativa e capacita' in materia di certificazioni ed autorizzazioni di sicurezza, immatricolazione del materiale rotabile, coordinamento organizzativo, controllo di processi rilevanti, definizione ed armonizzazione delle norme in materia di sicurezza, valutazione progettuale, specifiche di progettazione, omologazione e conformita' di componenti, prodotti ed applicazioni generiche, messa in servizio e funzionamento dei rotabili, impianti ferroviari, sistemi e sottosistemi ferroviari, verifiche di sicurezza sulle infrastrutture stradali e autostradali e gallerie, nonche' ogni altra attivita' di tipo professionale connessa all'attivita' istituzionale dell'Agenzia.

5. Appartengono all'area tecnica i dipendenti che, nell'ambito di procedure stabilite, svolgono attivita' istituzionali operative, di studio, sviluppo, verifica e supporto, richiedenti adeguate competenze tecniche relative alle materie di competenza dell'Agenzia.

6. Appartengono all'area amministrativa i dipendenti che, nell'esercizio delle proprie funzioni, esplicano attivita' inerenti ai servizi amministrativi, organizzativi, patrimoniali, economico-contabili, di assistenza, nonche' ai servizi di supporto all'attivita' dirigenziale e professionale.

7. Il reclutamento del personale dell'Agenzia avviene mediante procedure concorsuali o selettive i cui criteri informativi sono

individuati nei principi fissati dall'articolo 97 della Costituzione, dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2018, n. 78.

8. Le procedure di reclutamento si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicita' della selezione e delle relative modalita' di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e assicurino economicita' e celerita' di espletamento;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, eventualmente tramite ricorso all'ausilio di sistemi automatizzati finalizzati a realizzare anche forme di preselezione;

c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e lavoratori;

d) composizione delle commissioni con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

e) possibilita' di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso.

9. L'accesso al ruolo di dirigente dell'Agenzia avviene, per i posti vacanti e disponibili, con concorso pubblico, per esami, o per titoli ed esami, ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, secondo quanto previsto all'articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Al concorso per esami e a quello per titoli ed esami possono essere ammessi i dipendenti ed i soggetti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013.

10. Gli incarichi di funzione dirigenziale non generale sono conferiti dal direttore dell'Agenzia, previa valutazione al Comitato direttivo, tenendo conto delle caratteristiche della posizione dirigenziale da ricoprire e dei programmi da realizzare, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. I soggetti in grado di soddisfare tali esigenze vengono individuati, previo avviso sul sito istituzionale ai sensi dell'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sulla base delle conoscenze, delle attitudini e delle capacita' professionali possedute, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza. Gli incarichi medesimi sono conferiti a tempo determinato, per una durata da tre a cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali si applica il principio di rotazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge n. 190 del 2012.

11. Le progressioni orizzontali e verticali di carriera del personale all'interno dell'Agenzia avvengono secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 165 del 2001, dal decreto legislativo n. 150 del 2009 e dal C.C.N.L. funzioni centrali.

Art. 11

Dirigenti generali

1. Alle due Direzioni generali in cui e' strutturata l'Agenzia sono preposti due dirigenti di livello generale.

2. I dirigenti generali sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentito il direttore dell'Agenzia. Ai fini del conferimento degli incarichi ai dirigenti generali si applica il principio di rotazione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge n. 190 del 2012.

3. Ciascun dirigente generale sovrintende all'attivita' di tutti gli uffici ricompresi nella Direzione generale di competenza, assicurando il coordinamento operativo degli uffici sottoposti ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 165 del 2001. In particolare il dirigente generale:

a) da' attuazione a ogni misura e iniziativa diretta ad attuare gli indirizzi generali, gestionali, tecnici ed amministrativi fissati dal direttore ed e' responsabile dei risultati degli uffici ad esso assegnati;

b) sovrintende ad ogni aspetto organizzativo dell'attivita' istituzionale della Direzione generale di competenza, coordinando e assicurando il raggiungimento degli obiettivi degli uffici della propria Direzione generale;

c) cura la predisposizione dello schema e la relativa istruttoria di tutti gli atti attribuiti alla competenza del direttore e del Comitato direttivo;

d) firma gli atti di competenza, anche secondo le deleghe e le attribuzioni del direttore;

e) informa il direttore e il Comitato direttivo su ogni questione o atto per il quale gli venga da questi espressamente richiesto qualsiasi tipo di informativa;

f) dispone per la trattazione degli atti di competenza della Direzione generale cui e' preposto;

g) puo' attribuire specifici compiti, poteri e responsabilita' ai dirigenti sottoposti, nonche' delegare specifiche funzioni;

h) garantisce, nel rispetto delle procedure interne, la corretta tenuta del carteggio e la puntuale assegnazione e trattazione degli atti di propria competenza;

i) relazione annualmente sull'efficacia dei sistemi di sicurezza adottati dai gestori delle infrastrutture sulla base dello stato di attuazione delle misure e degli adeguamenti previsti dalla normativa ed avuto riguardo della coerenza dei piani di manutenzione con le risultanze delle verifiche effettuate dai propri uffici nonche' di quelle presenti nelle banche dati.

4. Il dirigente generale predispone, per la parte di competenza, una relazione annuale delle attivita' svolte, che contiene eventuali proposte migliorative delle performance della Direzione generale e degli uffici a lui preposti, tenendo conto delle indicazioni formulate dai dirigenti sottoposti.

5. Il dirigente generale adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la sicurezza dell'esercizio delle infrastrutture di competenza della propria Direzione generale e ne informa tempestivamente il direttore per la successiva ratifica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 febbraio 2020

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
De Micheli

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Gualtieri

Il Ministro per la pubblica amministrazione
Dadone

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Tabella A

Dotazione organica

DIRIGENTI	Dirigenti di livello generale	2
	Dirigenti di livello non generale	42
PERSONALE	Professionisti I	60
	Professionisti II	31
	Funzionari	266
	Collaboratori	153
	Operatori	15
TOTALE		569